



COMUNE DI MORUZZO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28/09/2006

TITOLO I

GENERALITÀ'

- Art. 1 - Il servizio di Polizia Rurale
- Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale
- Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale.
- Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

TITOLO II

DEFINIZIONI

- Art. 5 - Azienda, allevamento di tipo rurale
- Art. 6 - Animali da azienda., animali per uso familiare, animali da compagnia.
- Art. 7 - Registrazione dell'azienda e anagrafe canina.
- Art. 8 - Colonie feline

TITOLO III

COSTRUZIONI RURALI

- Art 9 - Case e fabbricati rurali
- Art 10 - Animali custoditi fuori dai fabbricati.
- Art. 11 - allevamenti di volatili all'aperto
- Art. 12 - Presenza di colonie di colombi o uccelli selvatici
- Art. 13 - Ricoveri per cani
- Art. 14 - Caratteristiche generali delle concimaie
- Art. 15 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami
- Art. 16 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

TITOLO IV

AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

- Art. 17 - Limitazioni generali numeri articoli
- Art. 18 - Accensione di fuochi
- Art. 19 - Libero deflusso delle acque
- Art. 20 - Spurgo dei fossi e di canali
- Art. 21 - Diramazioni o accessi
- Art. 22 - Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 23 - Recisione di rami protesi
- Art. 24 - Opere di manutenzione attinenti al decoro urbano
- Art. 25 - Aratura dei terreni
- Art. 26 - Strade Vicinali
- Art. 27 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi
- Art. 28 - Pascolo vagante delle greggi
- Art. 29 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie
- Art. 30 - Sanzioni per pascolo abusivo

TITOLO V

MIGLIORAMENTI FONDIARI

- Art. 31 - Autorizzazione
- Art. 32 - Siepi e corsi d'acqua

TITOLO VI

AMBITI BOSCHIVI E TUTELA DELLE SPECIE PREGIATE

- Art. 33 - Ambiti boschivi e corsi d'acqua

Art. 34 - Siepi e filari

TITOLO VII

AMBITI NATURALI TUTELATI

Art. 35 - Limitazioni generali

TITOLO VIII

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 36 - Obbligo di denuncia

Art. 37 - Isolamento per malattie contagiose

Art. 38 - Smaltimento di animali morti

Art. 39 - Accertamento della causa di morte

Art. 40 - Animali morti per malattie infettive

Art. 41 - Stoccaggio degli animali morti.

Art. 42 - Spostamento animali morti

Art. 43 - Mezzi di trasporto e contenitori dei sottoprodotti di origine animale

Art. 44 - Cremazione, trasformazione industriale, infossamento e impiego di sostanze chimiche

Art. 45 - interrimento degli animali da compagnia in terreni privati

Art. 46 - Igiene del Personale

B) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 47 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Art. 48 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

C) IMPIEGO DEI PRESIDII SANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 49 - Acquisto, detenzione ed impiego dei Presidi Sanitari.

TITOLO IX

CACCIA - PESCA - RACCOLTA FUNGHI

Art. 50 - Esercizio della caccia e della pesca

TITOLO X

SANZIONI

Art. 51 - Accertamenti delle contravvenzioni

Art. 52 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

Art. 53 - Inesecuzione di ordinanza

Art. 54 - Risarcimento danni

Art. 55 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art. 56 - Procedimento ingiuntivo

Art. 57 - Sospensione delle licenze

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 - Entrata in vigore

TITOLO I

GENERALITÀ'

Art. 1 - Il servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale assicura nell'ambito del territorio Comunale l'applicazione delle leggi e dei Regolamenti dello Stato, della Regione Friuli - Venezia Giulia e del Comune nell' interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell' ambito rurale.

Particolare rilievo sarà dato a tutte le norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una compatibilità tra l' esercizio delle attività connesse all' agricoltura e all' allevamento con la tutela dell' ambiente e dell' insediamento abitativo umano.

Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell' ambito agricolo - rurale e paesaggistico come risulta dalla zonizzazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale e anche agli ambiti urbanizzati e agli insediamenti abitativi e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo - rurale.

Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale.

Il servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio Comunale e dall'eventuale consorzio per le strade

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell' art. 54 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nonché dell' art. 17 p.to 7 dello Statuto Comunale sono demandati in materia edilizia, Polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell' art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 allegato F, e dal vigente codice della strada.

Le ordinanze di cui al precedente comma debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono rivolte, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l' adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta, l' intimidazione e le penalità combinabili a carico degli adempienti.

TITOLO II
DEFINIZIONI

Art. 5 - Azienda, allevamento di tipo rurale

Per azienda si intende qualsiasi luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti anche transitoriamente. Per allevamento di tipo rurale si intende luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili o conigli.

Art 6 - Animali da azienda, animali per uso familiare, animali da compagnia.

Per animali d'azienda si intendono gli animali domestici della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati per ottenere prodotti di origine animale destinati all'alimentazione.

Per animali per uso familiare, si intendono gli animali destinati esclusivamente all'auto consumo.

Per animale da compagnia si intende l'animale appartenente ad una specie abitualmente nutrita e tenuta dall'uomo a fini diversi dall'allevamento e da esso non consumato.

Art. 7 - registrazione dell'azienda e.

Il titolare dell'azienda o il titolare dell'allevamento di tipo rurale, deve chiedere la registrazione presso la A.S.S. competente per territorio (art. 14 comma 1 del D.Lgvo 336/1999)

Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina con le modalità stabilite dall'art. 3 L.R. 39/1990-

Quando il proprietario o detentore conducono il cane in luogo pubblico o aperto al pubblico, non devono essere lasciati liberi senza guinzaglio e/o la museruola e dovranno essere adottate tutte le ulteriori cautele necessarie al fine di evitare qualsivoglia pericolo ed eventuali danni a cose e persone.

Art. 8 Colonie feline

Per colonie feline si intende un gruppo di almeno 5 gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato-. Per habitat di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e sub urbano, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi.

L'uso del suolo pubblico per il posizionamento di ciotole destinate all'alimentazione di colonie di gatti deve essere preventivamente richiesto al Comune. Il censimento delle colonie dei gatti viventi in libertà compete al Servizio Veterinario dell'A.S.S.

(Linee guida per la gestione delle colonie di gatti viventi in libertà Legge 281/91 e L.R. 39/1990)

TITOLO III
COSTRUZIONI RURALI

Art 9 - Case e fabbricati rurali

Le case ed i fabbricati rurali sono normate dal Regolamento Edilizio Comunale e nelle norme di attuazione del P.R.G.C.

A) I ricoveri per animali da reddito e per uso familiare devono avere i seguenti requisiti, ovvero devono essere :

- 1) costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico - sanitarie ed di benessere e protezione;
- 2) illuminati possibilmente con luce naturale e dotati di impianto di illuminazione artificiale sufficiente;
- 3) aerati naturalmente e/o forniti di dispositivi di ventilazione artificiale sistemati in modo da non provocare correnti d'aria e concentrazioni di gas entro limiti non dannosi agli animali.
- 4) forniti di acqua potabile o liquidi di qualità e quantità adeguata
- 5) dotati di impianti / punti di abbeveraggio/ alimentazione rapportati al carico animale
- 6) facilmente pulibili, lavabili e disinfettabili con pareti lisce e pavimenti ben raccordati;
- 7) dotati di spazi calpestabili e di contenzione con caratteristiche tali da evitare posture innaturali sofferenze o stress nell'animale.
- 8) dotati di lettiera naturale pulita e asciutta /o di materiali che garantiscano un benessere equivalente
- 9) dotati di idonei sistemi di cattura/autocattura per gli interventi di cura e profilassi,
- 10) disposti in modo che gli animali possano vedersi fra loro;
- 11) dotati di impianti ed attrezzature in cui non vi siano spigoli taglienti e sporgenti tali da provocare lesioni agli animali.
- 12) Annessi ai ricoveri di animali devono essere previste adeguate vasche di raccolta e platee impermeabili che consentono il deposito e la maturazione delle deiezioni liquide e/o solide prima della loro utilizzazione agronomica.

Gli animali devono essere controllati dal detentore almeno 2 volte al giorno se ricoverati , o 1 volta al giorno se allevati all'esterno.

In caso di infestazione di insetti nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri o altri invasi d'acqua i proprietari e/o i conduttori di fondi, di case coloniche e di stalle, devono praticare, a loro spese, la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti nocivi.

Nel caso in cui il proprietario non provveda, il sindaco può ordinare l'esecuzione degli interventi occorrenti eventualmente procedendo d'ufficio secondo le procedure di legge.

B) le aziende e gli allevamenti di tipo rurale non devono creare inconvenienti igienico sanitari e acustici ai residenti delle abitazioni vicine (ossia odori e rumori,etc. come indicato dalla L.447/1995)

(per il rispetto distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo vedasi allegato "E")

Art 10 - Animali custoditi fuori dai fabbricati

Gli animali custoditi fuori dai fabbricati devono essere forniti, in funzione delle necessità e delle possibilità di un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Forniti di acqua potabile e di alimenti in quantità adeguata.

I recinti all'aperto devono essere dislocati e strutturati in modo da non creare nocuenti alle civili abitazioni, non devono comunque essere a ridosso di civili abitazioni e devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno di liquami.

11 - allevamenti di volatili all'aperto

Negli allevamenti di volatili all'aperto devono essere evitati per quanto possibile i contatti dei volatili domestici con i volatili selvatici. E' consigliabile disporre gli alimentatori di mangime e gli abbeveratoi all'interno dei locali di ricovero e richiudere gli animali in casi di gravi emergenze sanitarie.

12 - Presenza di colonie di colombi o uccelli selvatici

I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso, sede di colonie di colombi o di uccelli selvatici devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione dei locali e procedere alla chiusura di eventuali aperture con reti anti-passero per evitare nuove colonizzazioni

I proprietari di fabbricati abbandonati o in disuso devono evitare che l'incuria porti quei luoghi a diventare sede di ratti e animali selvatici.

13 -Ricoveri per cani

Il box per cani da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 mt dall'abitazione di terzi più vicina

Art. 14 - Caratteristiche generali delle concimaie

DEFINIZIONE DI LIQUAMI ZOOTECCNICI ED EFFLUENTI PALABILI.

Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.

Sono assimilabili al liquame se provenienti dall'attività di allevamento:

- a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio
- b) i liquidi di sgrondo percolati da cumuli di letame;
- c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici
- d) I liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

⇒ Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni del bestiame,

anche sottoforma di prodotto trasformato, in grado, se disposto in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

COLLOCAZIONE DELLE CONCIMAIE ESISTENTI

Nel rispetto delle norme urbanistico edilizie le vasche per lo stoccaggio e maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati ad una distanza di almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi.

Le concimaie, i pozzetti per le orine ed in genere tutti i depositi di liquame devono essere ubicati a valle possibilmente sotto vento, ad almeno 50 metri dai pozzi di prelievo o di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile.

I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguati canaletti di scolo, e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nel D.L.vo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Il dimensionamento dello stoccaggio delle vasche per gli effluenti liquidi deve essere tale da permettere la maturazione per almeno 180 giorni per stare al passo con il tempo di coltura dei sementi.

Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie per materiali palabili a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- capacità adeguata al numero dei capi bovini od equini presenti nella stalla e comunque tale da permettere uno stoccaggio adeguato alle corrette tecniche agronomiche;
- muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
- periodi di stoccaggio di 90 - 120 giorni
- devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare fuoriuscite di liquami in caso di eventi meteorologici avversi e di pericolosità;
- devono avere fondo e pareti, nonché le giunzioni impermeabili.

La concimaia oltre che per le stalle di bovini ed equini, deve essere realizzata per qualsiasi specie animale allevata. In particolare, nel caso di allevamenti bovini le sue dimensioni dovranno essere ampiamente proporzionate al numero dei capi mediamente presenti, con particolare riguardo al numero di capi adulti (maggiori di 24 mesi).

LETTIERA E POLLINA

La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento su una platea impermeabilizzata possibilmente coperta.

Quando ciò non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte appositamente autorizzate.

Nel caso di nuove realizzazioni, dovranno essere conformi a quanto disposto dalle norme del P.R.G.C. e dal Regolamento Edilizio.

Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezione animali al di fuori di suddette concimaie.

Art. 15 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All' interno dell' abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà consentito qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e in ogni caso nelle ore stabilite nell' art. 16 del presente Regolamento.

I carri adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono avere le caratteristiche necessarie da non provocare spandimenti nel caricamento e durante il trasporto stesso.

Art. 16 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

- Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole (considerate insediamenti civili ai sensi della Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento del 4 febbraio 1977), è consentito con le modalità di seguito fissate (salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive).

- Lo spargimento è ammesso solo in quantità di apporto utile alla produzione agricola e nel rispetto delle Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici 1-12-1999 n. 12999e del Ministero delle finanze 05-10-2000 n. 177/E.

- I liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e di sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti.

- Le quantità di deiezioni liquide per l'utilizzazione agronomica sono quelle corrispondenti ad un carico non superiore a 40 quintali per ettaro di peso vivo di bestiame d'allevamento; in considerazione delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche della zona, il Sindaco, su parere dell'ARPA competente per territorio, potrà indicare un rapporto peso animale/ettaro inferiore a quello riportato differenziandolo per specie.

- Lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente, e senza processi di trattamento dei prodotti, all'alimentazione umana.

In condizioni di terreno gelato per tutte le 24 ore del giorno., oppure coperto di neve, la fertilizzazione è da evitare.

- Dovrà essere assicurata l'impossibilità d'immissione, percolamento o ruscellamento di liquami in corsi d'acqua, pozzi o sorgenti.

- Lo smaltimento di scarichi liquidi è sempre vietato sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Il Sindaco può ingiungere la rimozione e la bonifica dei luoghi di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi, secondo gli indirizzi forniti dall' ARPA.

In caso d'inadempienza può provvedere d'ufficio a spese del proprietario.

Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non devono produrre inconvenienti igienici, quali l'emissione di odori o la diffusione di aerosoli che arrechi disturbo per lungo tempo alla popolazione.

A tale scopo:

- il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione;
- è vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto;
- i terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento; queste operazioni nel periodo compreso tra maggio e settembre vanno eseguite, entro le ore 11.00 e dopo le ore 16.00 qualora siano effettuate nel raggio di 30 metri da civili abitazioni o qualora provochino esalazioni maleodoranti che rechino disturbo alla popolazione, l'aratura dovrà essere effettuata entro le 24 ore successive allo spandimento.

Nel caso di esalazioni di particolare intensità tali operazioni colturali andranno eseguite immediatamente dopo lo spandimento.

Se le macchine di distribuzione sono dotate di appositi interratori possono derogare dai limiti orari indicati.

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate (D.Lvo 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.).

TITOLO IV

AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

Art. 17 - Limitazioni generali

Ciascun proprietario di terreni può usare nel rispetto delle norme generali vigenti i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo per i vicini e siano osservate le particolari norme dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi non abilitati alle lavorazioni agricole quali motocross, fuoristrada ed animali quali cavalli, etc, senza il preventivo consenso del proprietario (verificabile dagli organi preposti al controllo).

Art. 18 - Accensione di fuochi

L'accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui di colture.

Si dovranno usare in ogni caso tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.

Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio dalle strade di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

Dovrà essere rispettata in ogni caso una distanza minima di 50 metri dagli edifici.

Nell'eventualità che il fumo rechi pericolo e disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza.

Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati (ovvero in biocompositori).

Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

E' vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a che il fuoco sia spento.

La combustione dei sacchi di plastica (contenitori di concimi), dei contenitori dei presidi Sanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio, è punito come attività di smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi del D.Lvo 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

I proprietari di terreni fronteggianti e attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca attraverso le strade stesse.

E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

Art. 20 - Spurgo dei fossi e di canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere sempre e soprattutto nel

caso di piogge continue e di piene che il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade Comunali e rurali devono, a cura e spese dei proprietari, dei consortili e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 21 - Diramazioni o accessi

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

Art. 22 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine.

Per gli alberi di medio fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Art. 23 - Recisione di rami protesi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale fino ad una altezza di mt 4,50 dal suolo per non impedire la libera visuale, il transito dei veicoli ed occultare l'eventuale segnaletica

Devono inoltre provvedere acchè i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche.

Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino alle abitazioni ed edifici sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente le superfici incolte onde evitare lo stanziamento e proliferazione di animali molesti e/o nocivi

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato dei rifiuti è vietato dal D.Lgs 22/ 1997 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di

trascuratezza o inadempienza del proprietario o chi per esso, il Comune imporrà l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente fermo restando la contravvenzione accertata.

Art. 24 - Opere di manutenzione attinenti al decoro urbano

Ai fini di preservare il decoro urbano e di evitare inconvenienti di tipo igienico, i lotti edificabili non utilizzati devono essere oggetto di regolare manutenzione.-

Tale manutenzione dovrà consistere, secondo i casi, nei seguenti interventi:

1) Nei lotti ingombri di materiale di risulta di qualsivoglia specie e/o di vegetazione spontanea invasiva dovrà essere eseguita preliminarmente una operazione di completa pulizia al fine di ripristinarne le caratteristiche e di eliminare quanto depositato.-

2) Nei lotti che non abbiano i problemi sopradescritti dovranno essere eseguiti almeno due sfalci annui da effettuarsi il primo entro il 15 giugno ed il secondo entro il 15 settembre.-

Alla esecuzione delle operazioni sopradescritte sono tenuti i proprietari dei lotti.-

In caso di inadempimento, oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina l'esecuzione dei lavori e, qualora questi non vengano realizzati entro i termini previsti, ne dispone d'ufficio l'esecuzione, con spese totalmente a carico degli interessati.-

Art. 25 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o capitagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Dette capezzagne o capitagne devono avere una profondità non inferiore a mt 2,00.

E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1,00 metri in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.

Una capezzagna di mt. 5,00 dovrà essere tenuta anche dall' argine e dalle sponde dei corsi d'acqua pubblici come previsto dall'art. 34 del PRGC e mt 3,00 per gli altri rii.

La capezzagna e la fascia di rispetto devono essere tenute costantemente pulite evitando la crescita di erbacce, rovi ecc.

Qualora il proprietario o il conduttore del fondo manometta, danneggi le strade vicinali, i fossi, i canali o manufatti di uso pubblico o collettivo, l'autorità comunale potrà intervenire direttamente a ripristinare l'efficienza di strade, fossi, canali, ecc. addebitando ai responsabili le spese dei lavori.

In tali zone di rispetto non deve essere in alcun modo limitata la visibilità e la larghezza della superficie viabile (carreggiata)

E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano puliti al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della sanzione prevista;
- la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini,
- la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

Art. 26 - Strade Vicinali

Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per tutta la larghezza accertata.

E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente se non dagli accessi autorizzati.

Art. 27 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.).

Art. 28 - Pascolo vagante delle greggi

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43-44 del DPR 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

Art. 29 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie

E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali fuori dei centri abitati quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad altro fondo.

In tali occasione, i conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire ammassamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente alla larghezza di metà carreggiata.

Non sono ammessi il transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell' ambito urbano.

Art. 30 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma II° e III° e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli Organi di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria.

Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "Delitto contro il patrimonio".

TITOLO V

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 31 - Autorizzazione

Per ogni intervento sul territorio classificabile come miglioramento aziendale compreso il cambiamento di destinazione d'uso che comporti alterazioni morfologiche vegetazionali e paesaggistiche dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale conformemente al rispetto di norme e legislazione concederà eventuale autorizzazione.

E' vietato il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili ed è altresì vietato l'impianto di alberi anche mediante il solo scavo di buche nei predetti prati stabili.

Oltre al pagamento della sanzione prevista per la trasgressione di questa norma, il Sindaco ordinerà la rimessa in ripristino e disporrà, quando ricorreranno gli estremi di cui all'art. 54 della L. 267/2000, l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario.

Art. 32 - Siepi e corsi d'acqua

Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua senza progetto approvato.

Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini senza progetto approvato.

E' fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi, di operare prelevamenti dai corsi d'acqua e di riversarvi le acque dei lavaggi degli attrezzi agricoli.

Nel fondo bonificato o migliorato dovranno essere ripristinate le siepi ed i filari alberi, nella misura in cui queste preesistevano mantenendone l'estensione ma eventualmente modificandone la disposizione e l'orientamento.

Il ripristino dovrà avvenire a cura del proprietario del fondo in modo tale che siano reintrodotte le specie vegetale più adatte alle caratteristiche del luogo.

Sono vietati sbancamenti o apporti di terra volti a modificare le quote del fondo in ogni suo punto se non autorizzate dal Comune(vedasi norme P.R.G.C.).

I frontisti posti lungo i tratti di tutti i corsi d'acqua (fossi, canali, rii e torrenti) del comprensorio del Comune di Moruzzo sono tenuti all'eliminazione di tutte le eventuali ramaglie, immondizie, detriti e quant'altro possa essere motivo di ostruzione al normale deflusso delle acque o di pericolo all'incolumità pubblica.

TITOLO VI

AMBITI BOSCHIVI E TUTELA DELLE SPECIE PREGIATE

Art. 33 - Ambiti boschivi e corsi d'acqua

Nei boschi, come definiti dall'art. 3 della L.R. 22/82 modificato dall'art. 72 della L.R. 34/97, per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C. vigente, si fa riferimento al Regolamento Forestale approvato con D.P.R. n. 032 del 12/02/2003.-

In tali ambiti è vietato il taglio a raso di bosco e siepi. E' vietato inoltre il taglio di specie comprese nell'allegato "A" di diametro superiore a 40 cm, e qualsiasi altra operazione che porti al danneggiamento e/o distruzione delle essenze arboree (scortecciamento, etc.)

Il taglio di alberi compresi nell'allegato "A", può essere stabilito solo previa comunicazione in carta semplice da farsi almeno 15 giorni prima al Comune di Moruzzo e per conoscenza alla Stazione Forestale di Tarcento (tel. n. 0432 - 785598) competente per territorio ed è subordinato al reimpianto di n. 3 piantine della stessa specie per ognuna di quelle tagliate.

Deve essere garantita comunque la struttura esistente, mantenendo o migliorando a favore delle specie comprese nell'allegato "A" il rapporto tra le piante preesistenti rimaste in piedi. Il taglio delle specie sopra indicate non dovrà interessare in ogni caso una quantità superiore al 30% delle stesse; per i tagli successivi, deve poi intercorrere un periodo di tempo superiore a 15 anni.

Per utilizzazioni di modesta entità (escluse le essenze comprese nell'allegato "A") ad uso familiare inferiore a 10 tonnellate non è richiesta alcuna formalità.

E' vietata la riduzione della superficie dei boschi e siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

In caso di accorpamento o di frazionamento di vari appezzamenti è consentito lo spostamento

di siepi di arbusti e di essenze (previa autorizzazione del Sindaco e presentazione di un progetto), a condizione che vengano piantumate nuove essenze arboree ed arbustive scelte tra quelle indicate nell'allegato "A" per una superficie e lunghezza almeno pari a quella da estirparsi, delimitando superfici non superiori ai tre ettari, al fine di ricostituire il tradizionale paesaggio agrario a "campi chiusi", nonché la realizzazione di nuovi accessi che si rendessero necessari.

Il turno di taglio per le specie arboree comprese nell'allegato "A" non potrà essere inferiore a 15 anni.

Filari di alberi

E' vietato l'abbattimento di filari di essenze storiche o pregiate (allegato "A") compresi i filari di gelsi. L'abbattimento potrà essere consentito solo in casi di accertata necessità fitosanitaria.

In tali casi il Sindaco provvederà a rilasciare apposita autorizzazione. In caso di abbattimento è comunque prescritto il reimpianto con densità almeno pari a quella iniziale con specie comprese nell'allegato "A".

Alberi isolati

E' vietato il taglio di alberi isolati salvo casi di accertata necessità fitosanitaria. In tali casi il Sindaco provvederà a rilasciare apposita autorizzazione al taglio. Deve essere in ogni caso garantito il reimpianto con alberi della stessa specie.

I corsi d'acqua, di cui all'Allegato B, dovranno mantenere il loro corso naturale, senza alcun intervento di regimazione. Dovrà inoltre essere mantenuta una fascia di rispetto, di cui al precedente art. 25, ai fini della tutela idrogeologica ed ambientale.

Le aree a prato naturale e/o seminaturale dovranno mantenere tale destinazione d'uso.

E' inoltre vietato qualsiasi intervento di bonifica delle zone umide, delle vallette intermoreniche, delle torbiere e dei prati umidi esistenti, ed in generale della complessità ecologica dei biotopi palustri.

L'andamento altimetrico naturale del terreno dovrà essere rispettato.

L'esecuzione di interventi non ammessi ovvero di quelli ammessi ma realizzati in difformità, saranno sanzionati conformemente alla normativa regionale vigente di riferimento.

Art. 34 - Siepi e filari

Nei filari e siepi costituiti da specie pregiate quali ciliegio, frassino, acero, tiglio, carpino bianco e tutte le piante della famiglia della quercia (rovere), allo scopo di conservare e sviluppare le essenze nobili locali, è vietato il taglio a raso. E' previsto il rilascio delle piante migliori, rappresentative delle specie sopracitate, possibilmente distribuite in modo uniforme su tutta la superficie.-

Epoca del taglio consentita dal 1 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo.

Per assicurare la perpetuazione del ceduo, l'abbattimento deve essere eseguito in modo che la corteccia della ceppaia non resti slabbrata, la superficie del taglio deve esser inclinata verso l'esterno e risultare il prossimità del colletto.-

TITOLO VII

AMBITI NATURALI TUTELATI - "BIOTOPI"

All'interno del territorio comunale di Moruzzo sono stati identificati n. 2 biotopi istituiti rispettivamente con:

D.P.G.R. 12 giugno 1998 (L.R. 42/1996) individuazione "Torbiera di Lazzacco"

D.P.G.R. 17 novembre 2000 n. 0413/Pres (L.R. 42/1996) individuazione biotopo naturale "Torbiera di Borgo Pegoraro"

Nei quali è prevista una normativa particolare volta alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo

(Allegato "D")

Art. 35 - Limitazioni generali

E' fatto divieto di demolire o modificare, sostituire anche solo in parte le murature a secco in pietrame costituenti argini o muri di sostegno senza la preventiva autorizzazione comunale.

La conservazione di dette opere è a carico degli aventi causa a norma del Codice Civile.

L'Amministrazione comunale può sostituirsi al privato con diritto di rivalsa .

All'interno delle zone a vincolo paesaggistico - ambientale (ex Legge "Galasso") valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali, Regionali e Comunali.

Nelle zone sottoposte a tutela ambientale vanno anche rispettate le norme previste dal vigente PRGC.

Possono essere previste particolari limitazioni a ridosso delle delimitazioni, esternamente all'ambito tutelato.

TITOLO VIII

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 36 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.S.n.4 "Medio Friuli", qualunque casi di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria dell'09.02.1954 n.320.

Art. 37 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui è stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, deve provvedere al loro isolamento.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità Sanitarie.

Art. 38 - Smaltimento di animali morti

Denuncia animali morti:

Ogni caso di morte sospetta dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli", ai sensi dell'articolo 264 del T.U.LL.SS.

Art. 39 - Accertamento della causa di morte

Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso a rischio di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 40 - Animali morti per malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del D.P.R. 08.02.1954 n. 320 la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dalla Autorità Sanitaria Competente.

Art. 41 - Stoccaggio degli animali morti.

Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento; la capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento.

Art. 42 Spostamento animali morti

Lo spostamento degli animali morti (sottoprodotti di origine animale) dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente Regolamento CE 1774/2002.

Anche per gli animali da guardia e/o compagnia (cani..) morti si devono rispettare i disposti del vigente Regolamento CE 1774/2002.

Art. 43- Mezzi di trasporto e contenitori dei sottoprodotti di origine animale

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono rispondere ai disposti del vigente Regolamento CE 1774/2002.

Art. 44 - Cremazione, trasformazione industriale, infossamento e impiego di sostanze chimiche

La cremazione e la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale vanno eseguite negli appositi impianti autorizzati.

I singoli animali morti, per i quali il Regolamento CE 1774/2002 non obblighino a diverso sistema di smaltimento, devono essere eliminati mediante cremazione o infossamento.

L'infossamento deve avvenire in suolo riconosciuto idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, e a sufficiente profondità a tutela della falda freatica.

L'autorità competente (Sindaco) può decidere che alcuni sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati con sotterramento in loco se sono provenienti da "zona isolata".

Si considerano "zone isolate" quei luoghi difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale e di volta in volta identificati dal Sindaco.

I sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco, ove si manifesti una malattia di cui alla lista A dell'Ufficio Internazionale delle epizootie se l'autorità competente (A.S.S e Sindaco) rifiuta il trasporto al più vicino impianto di incenerimento o di trasformazione per il pericolo che si propaghino rischi sanitari.

Art.45 interrimento degli animali da compagnia in terreni privati

E' consentito l'interrimento di carcasse di animali da compagnia di proprietà di medie dimensioni in terreni di privati cittadini e naturalmente quanto non ostino problemi di natura sanitaria infettiva né comportamenti qualsivoglia fastidio ai vicini.

Circa le dimensioni delle fosse in linea di massima si può indicare la misura di 1 metro di profondità sia per i cani di media taglia sia per i gatti.

Prima del sotterramento gli animali morti devono essere cosparsi con materiale disinfettante (ad es: calce viva).

L'impiego di sostanze chimiche, idoneo a provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, può avvenire con impiego di prodotti adeguati.

Art. 46 - Igiene del Personale

Il personale addetto deve essere protetto durante i lavori da sopravvesti, guanti, stivali impermeabili e deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro per la sicurezza del lavoratore (D.Lvo n.626/94).

B) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 47 - Difesa contro le malattie delle piante.

Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere seguito quanto segue:

- nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi per sostenere la lotta contro tali parassiti, in conformità' alla legge 18.06.1931 n.987 e successive modificazioni;

- salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n.987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n.1700, e modificato con R.D.02.12.1937 n.2504, e' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare alle Autorità' Comunali, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o

deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché' di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 48 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità' rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

C) IMPIEGO DEI PRESIDII SANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 49 - Acquisto, detenzione ed impiego dei Presidi Sanitari.

L'acquisto e l'uso di Presidi Sanitari molto tossici, tossici o nocivi (ex 1a e 2a Classe tossicologica) è subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 290/2001 e successive modificazioni.

Il titolare del patentino e più in generale chi ne fa uso, e' responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare va assicurato che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei Presidi sanitari molto tossici, tossici o nocivi non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, venga rilevato lo stato di danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi.

Detto locale deve essere posto fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni:

- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità' d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità' di trattamento.

Nel corso di trattamenti con Presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc..), deve essere adottata

ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, né possano arrecare disturbo alla popolazione. A tale scopo si devono osservare le seguenti regole:

1) all'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari classificati tossici, molto tossici o nocivi, fatta eccezione del caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico;

2) L'erogazione degli antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a ml. 30 (trenta) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti);

3) Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi EX III[^] ed EX IV[^] classe, prima delle ore 11 e dopo le ore 16 in assenza di vento; ed esclusivamente con l'impiego, nei vigneti e frutteti, della lancia a mano o dell'atomizzatore a spalla .

4) Nelle colture a terra (mais, soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra, regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva ad una distanza di ml. 5.00.

Nella fascia di 100 metri da abitazioni od altri edifici, strade pubbliche, corsi d'acqua ed allevamenti di animali, e' vietato il trattamento dei pioppeti con qualsiasi mezzo.

Nei fondi lontani dai suddetti luoghi (in aperta campagna), i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:

- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;

- sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5.00 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane, salvo norme più restrittive previste dalle normative vigenti o da Ordinanze del Sindaco;

- e' vietato l'uso di presidi sanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambiti tutelati;

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, e' fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei fitofarmaci impiegati.

Durante il trattamento, e per tutto il periodo di inagibilità, dovrà essere apposto il cartello di divieto di accesso alle colture trattate, che deve portare la dicitura "coltura (o terreno) trattato con Presidi Sanitari data del trattamento e periodo di carenza o di inagibilità.

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; e' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui devono essere smaltiti secondo la normativa vigente. D.L. 22/97-Ronchi.

E' in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua.

E' vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

TITOLO IX

CACCIA - PESCA - RACCOLTA FUNGHI

ART 50- Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non e' consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Del pari non è consentita la raccolta di funghi senza le prescritte autorizzazioni.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale e della locale riserva di caccia.

Eventuali infrazioni rilevate sul territorio comunale saranno tempestivamente segnalate alle autorità competenti per materia.

La raccolta di funghi, è disciplinata dalla Legge Regionale 03/06/1981 n. 34 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La raccolta delle piante medicinali, aromatiche ed a profumo di cui alla legge 06/01/1931 n. 99, comprese nell'elenco approvato a norma del Regio Decreto 26/05/1931 n. 772 e successive modifiche ed integrazioni, è permessa solo ai raccoglitori muniti del documento autorizzativo rilasciato dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nel documento stesso.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante ad uso gastronomico è regolata dalla predetta L.R. 34/81 e sue successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO X

SANZIONI

Art. 51 - Accertamenti delle contravvenzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. e più particolarmente dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e del Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con:

Sanzioni Amministrative:	da Euro 50,00 a Euro 500,00.=
Oblazione per via breve:	€. 100,00.=
Recidiva:	€. 150,00.=

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento, si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689 e legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, salvo modifiche od integrazioni successive alla pubblicazione di questo Regolamento.

Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato in solido entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Moruzzo -Proventi Contravvenzionali- ovvero direttamente presso il Comando della Polizia Municipale.

Quando il reato e' previsto dal Codice Penale, non e' ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta l'infrazione rilevata ed e' obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art.2 del Codice di Procedura Penale.

Art. 52 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino e qualora questa non venga realizzata entro i termini previsti dispone l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 53 - Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco a norma dell'art. 54 del D. Leg.vo 267/2000, nonché dalla normativa prevista dallo Statuto Comunale, fatti salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice di Procedura Penale o da altre Leggi e Regolamenti generali o speciali, e' punito con la

Sanzioni Amministrative:	da €. 50,00 a €. 500,00.=
Oblazione per via breve:	€. 100,00.=

Art. 54 - Risarcimento danni

Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di

oblazione se il contravventore non aderisce alle eque richieste del danneggiato.

Nel caso in cui il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 55 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

I funzionari e gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il mezzo, nonché acquisiscono e conservano tutti quegli elementi che a qualsiasi titolo sono in grado di comprovare l'avvenuta trasgressione.

Detti oggetti e/o prove saranno conservati a cura dell'Amministrazione Comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente Autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo emanerà i provvedimenti del caso.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essere restituite previo pagamento delle spese incontrate dalla Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta all'Autorità Giudiziaria competente, l'autorizzazione alla vendita immediata e, dove questa non possa avere luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza.

Le merci deperite o in via di deperimento verranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore, previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 56 - Procedimento ingiuntivo

Ai sensi della L.03.05.1967 n.317, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o che questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza di pagamento, cui dovrà fare seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Art. 57 - Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione

od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- per recidiva inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;
- per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30, essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Trascorso detto termine e in mancanza di adempimento da parte del contravventore, il Sindaco può decretare la revoca della concessione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente ed abroga le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ALLEGATO "A"

ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONSIGLIATE

Acer campestre

Chioma tondeggiante e densa. Coltivato anche a cespuglio, si adatta bene ai terreni poveri.

Viene impiegato sia isolato sia per la formazione di siepi e barriere verdi.

Carpinus betulus

Forma colonnare allargata, ramificata fin dalla base. Sopporta anche le potature più drastiche e si adatta a tutti i terreni. Viene impiegato isolato, a gruppi o per la formazione di siepi.

Esiste anche la varietà "Pyramidalis" a portamento fastigiato.

Fraxinus excelsior

Forma arrotondata. Rustico, tollera anche i terreni umidi. Viene impiegato per lo più isolato o in filare lungo i viali.

Quercus robur e specie varie

Forma arrotondata e ampia. Si adatta anche a terreni particolarmente umidi ed è una specie abbastanza rustica. Viene impiegata per lo più isolata. Esiste anche la varietà "Pyramidalis" a portamento fastigiato.

Tilia cordata

Forma mediamente allungata e chioma densa. E' una specie rustica che vive bene in quasi tutti i terreni. Viene impiegato sia isolato sia in piccoli gruppi o in filare lungo i viali.

SPECIE ARBUSTIVE

Cornus sp.

Genere comprendente un notevole numero di specie e varietà a foglia caduca che si adattano ai più diversi tipi di terreno.

Corylus avellana

Grande arbusto tipico delle zone collinari. Molto rustico.

Crataegus monogyna

Grande arbusto deciduo e spinoso tipico della pianura e delle colline. Di estrema rusticità.

Viburnum sp.

Genere ricco di numerose specie e varietà sia a foglie caduche sia sempreverdi, molto adattabili ai vari tipi di terreno.

Si consigliano inoltre le seguenti essenze:

Ciliegio selvatico (*Prunus avium*)

Castano (*Castanea sativa*)

Faggio (*Fagus silvatica*)

Betulla (*Betula alba*)

Orniello (*Fraxinus ornus*)

ALLEGATO B

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA, DELLE ROGGIE E DEI RII.

LINI ed affluenti (da F. 12 mapp. 215 a confine con Fagagna)

- Sivilot (da F. 4 mapp. 136)
- Citarie (da F. 4 mapp. 133 - 134)
- Codugnele (da F. 4 mapp. 48- 59)

CORNARIA (dalla torbiera di Modotto a confine con Colloredo di Monte Albano - Pagnacco)

LAVIA ed affluenti: -

- S. Margherita (da S. Margherita)
- Coranzana (da F. 14 mapp. 93)
- Aghe Plevane (da F. 12 mapp. 310)
- Folqiarie (da F- 8 mapp. 79)

RIO VOLPE (dalla strada comunale Via des Stopis a confine con Fagagna)

RIO TAMPOGNACCO (da Via S. Ippolito a confine con Fagagna)
- riscello affluente (da F. 13 mapp. 279 -185)

RIVUAT (da Via Borgo Monti alla torbiera di Moruzzo)

RIO PODERE (da F. 1 mapp. 7 - 120 a confine con Colloredo di Monte Albano)

RIO LIOLA (dal parco del Castello di Brazzacco a confine con Pagnacco)

RIO DOIDIS (dal "Bosco del Cret" a confine con Pagnacco)

RIO RIUL (dalla Strada dei Colli a Borgo Marano)

ALLEGATO C

BOSCO E SIEPI (Art. 24 zona E.4.1 e Art. 25 zona F4 P.R.G.C.)

In tali ambiti è vietato il taglio a raso di boschi e di siepi. E' vietato inoltre il taglio di specie comprese nell'allegato A di diametro superiore a 40 cm. Il taglio di alberi compresi nell'allegato A) preceduto da una dichiarazione all'Amministrazione comunale fatta con 15 gg. di anticipo, è subordinato al reimpianto di n. 3 piantine della stessa specie per ognuna di quelle tagliate.

Deve essere garantita comunque la struttura esistente, mantenendo o migliorando a favore delle specie comprese nell'allegato "A" il rapporto tra le piante preesistenti rimaste in piedi. Il taglio delle specie sopra indicate non dovrà interessare in ogni caso una quantità superiore al 30% delle stesse; per i tagli successivi, deve poi intercorrere un periodo di tempo superiore a 15 anni.

E' vietata la riduzione della superficie dei boschi e siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

In caso di accorpamento o di frazionamento di vari appezzamenti è consentito lo spostamento di siepi di arbusti e di essenze (previa autorizzazione del Sindaco e presentazione di un progetto), a condizione che vengano piantumate nuove essenze arboree ed arbustive scelte tra quelle indicate nell'allegato "A" per una superficie e lunghezza almeno pari a quella da estirparsi, delimitando superfici non superiori ai tre ettari, al fine di ricostituire il tradizionale paesaggio agrario a "campi chiusi", nonché la realizzazione di nuovi accessi che si rendessero necessari.

Il turno di taglio per le specie arboree comprese nell'allegato "A" non potrà essere inferiore a 15 anni.

Filari di alberi

E' vietato l'abbattimento di filari di essenze storiche o pregiate (allegato "A") compresi i filari di gelsi. L'abbattimento potrà essere consentito solo in casi di accertata necessità fitosanitaria.

In tali casi il Sindaco provvederà a rilasciare apposita autorizzazione.

In caso di abbattimento è comunque prescritto il reimpianto con densità almeno pari a quella iniziale con specie comprese nell'allegato "A".

Alberi isolati

E' vietato il taglio di alberi isolati salvo casi di accertata necessità fitosanitaria. In tali casi il Sindaco provvederà a rilasciare apposita autorizzazione al taglio. Deve essere in ogni caso garantito il reimpianto con alberi della stessa specie.

I corsi d'acqua, di cui all'Allegato B, dovranno mantenere il loro corso naturale, senza alcun intervento di regimazione. Dovrà inoltre essere mantenuta una fascia di rispetto, di cui al successivo art. 25, punto 4), ai fini della tutela idrogeologica ed ambientale.

Le aree a prato naturale e/o seminaturale dovranno mantenere tale destinazione d'uso.

E' inoltre vietato qualsiasi intervento di bonifica delle zone umide, delle vallette intermoreniche, delle torbiere e dei prati umidi esistenti, ed in generale della complessità ecologica dei biotopi palustri.

L'andamento altimetrico naturale del terreno dovrà essere rispettato.

L'esecuzione di interventi non ammessi ovvero di quelli ammessi ma realizzati in difformità, saranno sanzionati conformemente alla normativa regionale vigente di riferimento.